

Ente _____

**CAPITOLATO D'ONERI GENERALE
PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI**

**Articolo 1
CONDIZIONI GENERALI**

1. Il presente capitolato definisce le norme generali per la vendita in piedi dei prodotti legnosi.
2. Nel territorio della Provincia autonoma di Trento, l'esecuzione di utilizzazioni forestali a fini commerciali su proprietà degli enti pubblici proprietari di bosco deve essere effettuata da un'impresa iscritta all'Elenco provinciale delle imprese forestali ai sensi dell'art. 61 della Legge Provinciale del 23 maggio 2007, n. 11 garantendo la presenza di un responsabile delle utilizzazioni dotato del patentino ai sensi degli articoli 102 e 61, comma 2, della L.P. n. 11/2007.
3. La vendita in piedi dei prodotti legnosi è avviata sulla base di un provvedimento di indizione di un'asta, che può avvenire mediante confronto concorrenziale, ovvero con altro procedimento nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, potendo utilizzare la piattaforma "Portale del Legno Trentino".
4. Il prezzo di aggiudicazione dei prodotti legnosi non comprende l'imposta sul valore aggiunto (IVA).
5. Il valore del contratto viene di norma fissato in base al valore per metro cubo, netto senza corteccia, del prodotto legnoso derivante dall'utilizzazione forestale. Il capitolato d'oneri particolare può definire altre unità di misura in relazione a specifiche tipologie di prodotto legnoso.
6. Per il legno oggetto di "immissione sul mercato" o di "messa a disposizione sul mercato" devono essere prodotte le informazioni per la dichiarazione di dovuta diligenza prevista dalla specifica normativa comunitaria.

Articolo 2

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La vendita in piedi ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell'acquirente, il quale eseguirà o farà eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco e il trasporto, nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravii, o qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore. L'impresa acquirente dovrà rispettare le condizioni generali di cui al comma 2 dell'art.1.
2. L'ente venditore si impegna a fornire le informazioni relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso al medesimo. Tali informazioni sono specificate nel capitolato d'oneri particolare e ribadite in sede di consegna.

Articolo 3

MATERIALE OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA

1. La vendita dei prodotti legnosi viene fatta in piedi in bosco per la quantità presunta risultante dal progetto di taglio.
2. Il lotto può essere formato anche da più progetti di taglio ai sensi dell'articolo 98 della L.P. n.11/2007.
3. Per tutto il materiale posto in vendita in piedi il venditore non garantisce il numero delle piante, la massa legnosa, le dimensioni, lo stato fisico, la qualità commerciale o gli assortimenti ritraibili.
4. A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel progetto di taglio e ribadita nel capitolato d'oneri particolare fatti salvi i risultati della misurazione e qualificazione definitiva che verrà eseguita a norma del presente capitolato d'oneri generale e di quello particolare.
5. L'acquirente è pertanto obbligato ad accettare il quantitativo che risulterà dal verbale di misurazione.

Articolo 4

AMMISSIONE ALL'ASTA

1. Per essere ammessi all'asta è necessario il deposito di una cauzione provvisoria, che diverrà definitiva in caso di aggiudicazione. La cauzione è quantificata nella misura del 10% rispetto al valore stimato del lotto riportato nel progetto di taglio (garanzie cauzionarie accettabili: deposito bancario presso il tesoriere dell'Ente venditore, fidejussione bancaria o assicurativa).

Articolo 5

CONTRATTO DEFINITIVO

1. Il verbale di aggiudicazione vincolerà l'aggiudicatario in relazione al pieno adempimento degli impegni assunti e, nel caso in cui tale aggiudicazione non divenisse esecutiva, cesserà per lui l'obbligo derivante dalla sua offerta, dal momento in cui gli sarà notificata la relativa decisione. In questo ultimo caso avrà diritto alla restituzione della sola garanzia cauzionaria.
2. Sono a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita: spese d'asta, di contratto, di compravendita, di consegna, di misurazione, di riconsegna, di collaudo, imposte, tasse, ecc., nessuna esclusa od eccettuata.
3. Effettuata l'aggiudicazione, saranno restituite le garanzie cauzionarie dei singoli concorrenti ad eccezione di quelle dell'aggiudicatario e del secondo, al quale si provvederà a restituirla una volta stipulato il contratto. La stipula del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che l'Ente venditore comunicherà all'acquirente non oltre trentacinque giorni da quello in cui ha avuto luogo l'aggiudicazione.
4. All'atto della stipula del contratto la cauzione provvisoria diverrà definitiva.
5. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto entro il termine fissato, l'Ente venditore incamera immediatamente la cauzione provvisoria di cui al precedente comma 4 ed effettua l'aggiudicazione a favore del secondo concorrente. Se anche l'aggiudicazione al secondo concorrente non può essere effettuata, l'Ente venditore incamera immediatamente la cauzione provvisoria di cui al precedente comma 4 e può procedere ad una nuova vendita. Sono fatti salvi la rifusione degli eventuali danni derivanti all'Ente venditore da tali inadempienze.
6. Qualora l'aggiudicazione avvenga a favore di una società, l'Ente venditore riconosce un solo rappresentante, per tutti gli atti ed operazioni relativi all'esecuzione del contratto, nella persona del legale rappresentante o di un suo procuratore indicato nella documentazione allegata all'offerta.
7. L'aggiudicatario non potrà cedere il contratto in tutto o in parte. In caso contrario, l'Ente venditore potrà risolvere immediatamente il contratto senza adire alle vie legali e senza indennizzo o compenso alcuno all'aggiudicatario e potrà incamerare la cauzione, salva qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni eventuale danno.

Articolo 6

PAGAMENTI

1. Il pagamento del materiale venduto sarà effettuato dall'acquirente secondo le modalità fissate nel capitolato d'oneri particolare .

Articolo 7

CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. Entro i termini fissati nel capitolato d'oneri particolare l'acquirente dovrà chiedere all'Ente proprietario la consegna del bosco e delle piante oggetto della compravendita.
2. L'aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo e i dati del responsabile dell'utilizzazione designato e, se del caso, del suo rappresentante.
3. La consegna verrà effettuata da un rappresentante dell'Ente venditore alla presenza dell'aggiudicatario, o suo rappresentante, e del responsabile dell'utilizzazione di cui all'art. 1 secondo comma. L'Ente venditore può altresì incaricare il custode forestale di rilasciare le informazioni per la dovuta diligenza previste dalla specifica normativa comunitaria. La consegna può essere effettuata esclusivamente al responsabile dell'utilizzazione in possesso del "Patentino di idoneità tecnica per la conduzione e l'esecuzione di utilizzazioni forestali" di cui all'articolo 102 della L.P. n. 11/2007, e potrà aver luogo:
 - a. sul posto: il rappresentante dell'Ente indica al responsabile dell'utilizzazione gli alberi assegnati da tagliare, eventuali fatti che hanno modificato lo stato del bosco a seguito del progetto di taglio, modalità e tempi di utilizzo delle infrastrutture e quanto altro necessario al fine di un corretto svolgimento delle operazioni di utilizzazione forestale;
 - b. in via fiduciaria: cui si provvederà dietro specifica domanda dell'acquirente indicante i dati anagrafici del responsabile dell'utilizzazione. Tale domanda dovrà contenere l'espressa dichiarazione che il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di materiali assegnati, e si assume la responsabilità di qualsiasi danno preesistente alla consegna e che accetta tutte le prescrizioni contenute nel progetto di taglio e nei capitoli di vendita. Le informazioni di cui al punto precedente saranno trasmesse in ogni caso all'impresa.
4. Nel caso di mancata domanda di consegna da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, la consegna stessa verrà fatta d'ufficio dall'Ente venditore e ad essa dovrà intervenire, su invito a mezzo pec, il responsabile dell'utilizzazione designato dall'acquirente; non intervenendo alla consegna né detto responsabile né l'acquirente, quest'ultimo verrà senz'altro e cioè senza adire le vie legali, dichiarato decaduto dal contratto e l'Ente venditore si intenderà autorizzato ad incamerare i depositi versati dall'acquirente oltre la rifusione di eventuali danni, ed a procedere ad una nuova vendita del lotto.
5. Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione prima della consegna, a scanso dell'immediata sospensione d'autorità dei lavori e dell'applicazione di penalità previste dal presente capitolato.
6. Se all'epoca della consegna si riscontrasse una eventuale differenza di piante dipendente da tagli abusivi, o da errore di martellata, o da qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario non avrà diritto all'assegnazione di altre piante o al diffalco delle piante accertate in soprannumero, né all'equivalente importo, trattandosi di vendita a misurazione.
7. L'acquirente sarà responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello della definitiva riconsegna del bosco - di tutti i danni causati a cose o persone e/o

inosservanze che nel bosco saranno commessi sia da esso che dai suoi dipendenti nonché da parte di eventuali imprese da lui incaricate nonché la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate.

8. In capo all'acquirente e al responsabile dell'utilizzazione permangono responsabilità e penali previste dall'articolo 18.
9. Dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere dato avviso da parte dell'aggiudicatario, anche per le vie brevi, al proprietario e al personale della Stazione Forestale competente per zona.
10. Il taglio delle piante, l'allestimento dei tronchi ed il trasporto degli stessi dal bosco dovranno essere effettuati entro i termini stabiliti dal capitolato d'oneri particolare e comunque entro la scadenza del progetto di taglio. Per eventi straordinari e imprevedibili, per particolari condizioni meteorologiche o per specifici interessi generali legati ad usi temporanei del territorio, le operazioni e i relativi termini di esecuzione possono essere autonomamente sospesi dall'Ente venditore, previo congruo preavviso, per periodi definiti e strettamente necessari. La sospensione per i suddetti motivi può essere richiesta dall'acquirente.
11. Allo scadere dei termini cui al comma 10, l'Ente venditore può accogliere richieste di proroga dei termini stessi formulate dall'acquirente, avuto anche riguardo dell'andamento delle utilizzazioni già eseguite e del periodo di validità del progetto di taglio.
12. L'Ente venditore può concedere all'acquirente una proroga dei termini fissati nel capitolato d'oneri particolare e/o nel contratto per ultimare i lavori boschivi, quando risulti provato che questi hanno subito ritardi per cause di forza maggiore, compatibilmente con i termini di validità del progetto di taglio. La proroga dei termini è richiesta almeno quindici giorni prima della loro scadenza.

Articolo 8

MODALITÀ DELL'UTILIZZAZIONE

1. Il segno del martello forestale dovrà essere conservato intatto sulla ceppaia in modo che sia sempre visibile e distinguibile.
2. L'aggiudicatario dovrà tagliare esclusivamente il legname o la legna assegnati per la vendita.
3. Il cantiere forestale dovrà essere organizzato in modo tale da non arrecare danni all'ambiente, al suolo, al soprassuolo e alle infrastrutture.
4. L'atterramento di eventuali piante che, durante l'abbattimento, rimanessero impigliate negli alberi vicini senza completare la caduta, dovrà essere portato a termine prima di lasciare il bosco al termine della giornata lavorativa.
5. L'acquirente ha l'obbligo di concordare preventivamente con l'Ente proprietario i tempi in cui procederà al trasporto a piazzale del legname. Il trasporto potrà avvenire solo se concordato. Durante la fase di trasporto del legname a piazzale, dovrà essere

prestata massima attenzione alle condizioni della viabilità, onde evitare danni alla medesima.

6. La manutenzione ordinaria della viabilità interna al lotto nonché dei piazzali utilizzati rimane in carico all'acquirente durante tutto il periodo in cui ha il lotto in consegna. L'Ente venditore, anche per il tramite del custode forestale, può ordinare la temporanea sospensione dell'utilizzo della viabilità forestale e dei piazzali qualora l'utilizzo degli stessi determini deterioramenti e danni che inducano a ricorrere ad interventi di manutenzione straordinaria. Tali condizioni sfavorevoli del suolo possono manifestarsi ad esempio in caso di forti precipitazioni o di periodi di disgelo. La sospensione temporanea può avvenire anche su indicazione dell'autorità forestale ai sensi degli articoli 11, comma 2, e 27 del D.P.P. n. 8-66 del 14 Aprile 2011. Di tale prescrizione dovrà essere presentato specifico riferimento in fase di consegna del lotto.

Articolo 9

ESBOSCO DEL LEGNAME E ASPORTO DAI LUOGHI DI ACCATASTAMENTO

1. L'esbosco del legname dovrà essere eseguito utilizzando mezzi ed applicando tecniche tali da evitare danni al suolo, al soprassuolo forestale e alle infrastrutture e da limitare i danni al legname utilizzato, secondo quanto previsto nei titoli autorizzatori e in accordo con le prescrizioni impartite in sede di consegna. Particolare attenzione dovrà essere posta alle condizioni meteorologiche e del terreno.
2. Nel caso di esbosco a fune (gru a cavo forestale), se l'impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea o se interessa vie di transito, anche pedonali, dovrà essere adottata, a cura e piena responsabilità della ditta responsabile delle utilizzazioni e/o delle operazioni di esbosco, specifica ed idonea segnalazione, le comunicazioni obbligatorie o acquisite le previste autorizzazioni.
3. L'esbosco e il trasporto del legname avverrà lungo gli avvallamenti, le piste, le strade già esistenti: è vietato aprirne di nuove senza l'autorizzazione del servizio provinciale competente in materia di foreste.
4. L'esbosco con mezzi terrestri lungo vie temporanee (trattore, skidder, harvester, forwarder) è eseguito minimizzando la superficie del bosco percorsa dai mezzi e applicando tutti i più opportuni accorgimenti tecnici in modo da ridurre i danni da compattamento e l'erosione superficiale. Gli eventuali deflussi d'acqua vanno regimati in modo da non provocare danni di natura idrogeologica ai terreni circostanti.
5. L'accatastamento dovrà effettuarsi negli spazi individuati nel capitolato d'onere particolare ovvero in quelli indicati dal responsabile della custodia forestale della proprietà. Le cataste del materiale legnoso sono eseguite a regola d'arte in modo da assicurarne la stabilità per la sicurezza di persone e cose, nonché per ridurre l'ingombro.
6. Salvo disposizioni diverse non si potrà procedere all'asportazione del legname dai luoghi di imposto e accatastamento, prima di aver portato a termine l'operazione di misurazione. Eventuali deroghe dovranno essere concordate in forma scritta fra le parti e costituire allegato al verbale di misurazione. Il materiale non potrà essere asportato prima di averne effettuato il pagamento.

7. Il capitolato d'oneri particolare fissa la data entro la quale l'acquirente dovrà asportare il materiale legnoso dai piazzali forestali e può definire l'importo giornaliero da corrispondere all'Ente venditore per l'occupazione degli stessi in caso di scadenza dei termini.

Articolo 10

RESIDUI DI UTILIZZAZIONE

1. I residui di utilizzazione dovranno essere gestiti in modo da non causare danni alla rinnovazione, al bosco o alle infrastrutture forestali. Nel capitolato d'oneri particolare saranno specificate le modalità di gestione dei residui di utilizzazione nel caso in cui vengano esboscate piante intere. In particolare, come disposto dall'articolo 11 del D.P.P. n.8-66 del 14 Aprile 2011, il deposito in cumuli della ramaglia conseguente all'esbosco con teleferica di piante intere sarà praticabile solo in caso di utilizzazione comprensiva anche della ramaglia, e ammesso solo per la durata dell'utilizzazione.

Articolo 11

MISURAZIONE NELLA VENDITA IN PIEDI

1. L'acquirente dovrà utilizzare tutte le piante consegnate come legname da opera e/o come legna, fino al diametro in punta indicato dal capitolato d'oneri particolare.
2. L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili. In occasione del collaudo, il materiale legnoso consegnato ma non esboscato e accatastato, o non tagliato o abbandonato in bosco o lungo la linea di esbosco, andrà in favore dell'Ente proprietario. Fatte salve altre penalità, l'acquirente è tenuto a corrispondere al venditore un risarcimento equivalente al valore di tale materiale calcolato in base al prezzo di aggiudicazione (per il materiale allestito) o sulla base delle tabelle previste dalle disposizioni forestali (per le piante in piedi), considerandolo sempre come sano e senza difetti.
3. I tronchi da opera devono avere la lunghezza di almeno due metri. Se gli stessi superano la lunghezza di metri sei o quella di metri dodici saranno misurati in due o più parti di lunghezza non superiore ai sei metri e così saranno conteggiati. Sono escluse dalla misurazione le regolari smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima per testata indicata nel capitolato d'oneri particolare. La legna da ardere, qualora non sia stabilita la vendita a corpo verrà pesata o misurata a metro stero in cataste costruite a regola d'arte e nelle dimensioni secondo gli usi locali. Il legname da opera, qualora non diversamente stabilito, sarà misurato a metro cubo. Prima dell'inizio della misurazione dovrà essere individuato il sistema di marcatura (esempio: colore, targhetta, gesso forestale, martello numeratore, ecc.) da porre su ogni tronco misurato. Ai fini della normativa comunitaria in materia di dovuta diligenza, i quantitativi di legno oggetto di commercializzazione sono espressi anche in chilogrammi.
4. Prima di iniziare la misurazione del legname da opera allestito, si provvederà al controllo del cavalletto dendrometrico per accertarne l'esattezza e non si inizierà la

misurazione qualora esso venga riscontrato difettoso. Detto controllo verrà ripetuto ogni giorno all'inizio della misurazione.

5. La misurazione delle lunghezze è effettuata in metri e decimetri e quella dei diametri in centimetri: nella misurazione delle lunghezze e dei diametri, la frazione di decimetro e di centimetro sarà considerata decimetro e centimetro intero immediatamente superiore, quando superi la metà. Il diametro è sempre misurato alla metà del pezzo con la media di due diametri ortogonali, evitando eventuali incisioni fatte sui tronchi stessi, nodi, od altri ingrossamenti.
6. La misurazione verrà effettuata secondo una delle seguenti modalità:
 - a. calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente capitolato d'oneri generale (Allegati 1, 2 e 3);
 - b. calcolo del volume a misura piena classificando qualitativamente il legname secondo i parametri delle tabelle allegate al presente capitolato d'oneri generale (Allegati 1, 2 e 3), con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
 - c. calcolo del volume a misura piena, con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia;
 - d. per il cippato, la legna da ardere o altri assortimenti possono essere adottate forme di misurazione diverse dal volume, come massa e volume sterico;
 - e. per la legna da ardere o in presenza di criticità oggettive motivate dall'Ente venditore e confermate dall'autorità forestale, la stima contenuta nei titoli autorizzatori può costituire sistema di determinazione del volume;
 - f. altre modalità di misurazione definite dall'Ente proprietario, indicate nel capitolato d'oneri particolare e tecnicamente motivate nel contratto, purché consentano l'acquisizione delle informazioni di cui al comma 11.
7. La riduzione fissa forfetaria per la corteccia avviene applicando uno sconto di volume, qualora non diversamente specificato nel capitolato d'oneri particolare, pari al:
 - 10% per abete e cirmolo;
 - 14% per il pino nero e silvestre;
 - dal 16 al 22% per il larice previa prova in campo con corona su alcuni topi rappresentativi del lotto;
 - dal 6 all'8% per le latifoglie in funzione della specie.
8. Nel capitolato d'oneri particolare dovrà essere indicata la modalità di misurazione prescelta. Per le specie arboree diverse da abete rosso, abete bianco e larice, nel caso vengano adottate le modalità di classificazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 6, dovranno essere specificate nel capitolato d'oneri particolare le modalità di classificazione definite dal venditore.
9. Restano esclusi dalla misurazione quei tronchi nei quali il cono del guasto si manifesta su entrambe le basi e supera la metà del diametro del tronco. Salvo quanto stabilito nel capitolato d'oneri particolare dovranno restare in bosco a favore dell'Ente venditore. Ai fini della normativa comunitaria in materia di dovuta diligenza è in ogni caso garantita la misurazione del legno oggetto di commercializzazione.
10. La misurazione potrà avvenire a seguito di richiesta da parte dell'impresa acquirente o d'iniziativa da parte dell'Ente venditore purché l'acquirente sia prima invitato. Nel caso l'acquirente debitamente invitato, non intervenga alla misurazione, né un suo

rappresentante, salvo i casi di forza maggiore, la stessa verrà egualmente eseguita senza che subisca alcun ritardo e sarà ritenuta valida a tutti gli effetti. La misurazione sarà fatta di norma all'imposto, qualora non sia diversamente stabilito dal capitolato d'oneri particolare. La misurazione viene eseguita di norma da due custodi forestali appositamente incaricati, uno con funzioni di responsabile e uno con funzioni di supporto, i quali dovranno redigere apposito verbale che, firmato da tutti gli intervenuti, servirà da base, assieme al prezzo di aggiudicazione, per la determinazione del valore complessivo del materiale legnoso oggetto della compravendita che l'acquirente dovrà pagare entro la data prestabilita.

11. Il verbale di misurazione contiene le seguenti informazioni, necessarie anche per la dichiarazione di dovuta diligenza prevista dalla specifica normativa comunitaria:
 - a. il proprietario del terreno di produzione del legno oggetto di commercializzazione e i suoi indirizzi (indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica);
 - b. le specie legnose, il numero delle piante assegnate nella fustaia, risultante dal progetto di taglio nonché di quelle eventualmente aggiunte con disegni suppletivi (non necessario per le utilizzazioni con comunicazione di taglio forzoso);
 - c. la superficie (ha) percorsa dal taglio nel ceduo;
 - d. le specie legnose, le tipologie di prodotto (assortimenti e classi qualitative) e le relative quantità oggetto di commercializzazione:
 - numero dei tronchi ricavati dall'utilizzazione (non applicabile per la modalità di misurazione a massa o a metro stereo o per la misurazione di cippato e legna da ardere);
 - volume dei tronchi e massa netta corrispondente (kg);
 - massa netta e volume sterico di altro materiale legnoso ricavato dall'utilizzazione;
 - eventuale classificazione qualitativa;
 - riduzione fissa forfettaria applicata per la corteccia;
 - la data, il luogo, identità, funzione e firma dei verbalizzanti.
12. La misurazione è registrata e archiviata sia da parte del responsabile della custodia forestale della proprietà o dal suo coadiutore, sia da parte dei rappresentanti dell'acquirente.
13. Le divergenze inerenti la misurazione, i conteggi e la classificazione qualitativa del legname verranno composte in via bonaria. In caso di mancato accordo si ricorrerà alla via giudiziale.

Articolo 12

OBBLIGHI GENERALI DELL'ACQUIRENTE O DEL CONSEGNETARIO

1. L'acquirente e il responsabile dell'utilizzazione sono obbligati inoltre:
 - a. nei periodi di inattività del cantiere a tenere liberi i passaggi, le piste e le strade in modo da potervi transitare liberamente;
 - b. a ripristinare la viabilità forestale e i manufatti eventualmente danneggiati;
 - c. a ripristinare le vie temporanee per l'esbosco e gli eventuali danni da compattamento e movimentazione del terreno al termine dell'utilizzo delle medesime;
 - d. a non danneggiare gli alberi o i polloni di piante non assegnate ed a non danneggiarli con chiodi, potature, ecc.;

- e. a non usare, salvo espressa autorizzazione dell'Ente proprietario, mezzi o attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco;
- f. a non costruire, entro il bosco, tettoie, o altri manufatti;
- g. a impedire l'introduzione di legname proveniente da altri lotti.

Articolo 13 ASSEGNO SUPPLETIVO

1. Nel caso in cui si verificano danni inevitabili (per esempio danni dovuti all'ancoraggio delle funi di gru a cavo, ecc.), se concordato con il responsabile della custodia forestale della proprietà, le piante verranno assegnate registrandole come assegno suppletivo.

Articolo 14 TAGLI FORZOSI PER CAUSE SOPRAVVENUTE

1. L'acquirente è obbligato a ricevere, agli stessi prezzi e condizioni di contratto, anche tutte le piante abbattute, stroncate o comunque danneggiate a causa dei lavori di utilizzazione, fermo rimanendo il risarcimento dei danni evitabili.
2. Nel caso si verificano schianti oppure attacchi parassitari nel bosco in cui ha luogo il cantiere, di entità inferiore al 20% del quantitativo assegnato su base tariffaria, resta convenuto che l'acquirente è obbligato ad accettare agli stessi prezzi e condizioni del contratto le piante danneggiate.
3. Nel caso si verificano danni, schianti o attacchi parassitari di entità pari o superiore al 20% del volume assegnato l'aggiudicatario del lotto potrà richiedere l'acquisto delle piante danneggiate. L'Ente proprietario, deciderà sulla richiesta e potrà aggiudicare la vendita.
4. Le piante danneggiate di cui ai commi precedenti vanno comunque assegnate come meglio specificato all'articolo 13 del presente capitolato d'oneri generale.

Articolo 15 SORVEGLIANZA

1. L'Ente venditore, tramite il responsabile della custodia forestale della proprietà, si riserva la sorveglianza di tutti gli aspetti tecnici dei lavori. Tanto l'acquirente quanto il responsabile dell'utilizzazione ed i suoi operai debbono attenersi alle indicazioni del personale forestale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-culturali dell'utilizzazione e all'utilizzo delle infrastrutture. Se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute, differenti delle prescrizioni e modalità contenute nel presente capitolato, in quello particolare, nel progetto di taglio o nel verbale di consegna, le disposizioni dovranno essere date in forma scritta.
2. Il personale di sorveglianza non può modificare o interferire nelle scelte tecniche dell'impresa, che necessitano di una specifica competenza tecnica nello svolgimento

dei lavori di utilizzazione forestale, con particolare riferimento agli aspetti relativi la sicurezza.

Articolo 16

SICUREZZA DI PERSONE O COSE

1. I soggetti committenti e le ditte esecutrici dei lavori sono obbligati a osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi compreso il D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Articolo 17

RILIEVO DANNI - COLLAUDO FINALE E RICONSEGNA DEL BOSCO

1. Nel corso dei lavori di utilizzazione forestale viene eseguito dal personale di sorveglianza il rilevamento di eventuali danni al bosco o alle infrastrutture causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di taglio, nei capitoli d'oneri, nel verbale di consegna o alle norme di buona tecnica. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note, che devono essere allegate al verbale di collaudo del lotto e essere utilizzate per le operazioni di collaudo. La comunicazione di fine utilizzazione deve essere redatta congiuntamente dal personale di Custodia forestale e della Stazione Forestale.
2. Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato del collaudo finale si servirà a titolo indicativo e nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione di danni, penalità e indennizzi.
3. Ultimati entro i termini stabiliti il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'aggiudicatario presenterà entro trenta giorni, domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Ente venditore.
4. Il collaudo del lotto può essere eseguito da un tecnico forestale abilitato riconosciuto dalle parti o previa intesa da personale appartenente alla struttura provinciale competente in materia di foreste. La designazione del collaudatore dovrà essere specificata nel capitolo d'oneri particolare. Il collaudo avviene alla presenza di un rappresentante della proprietà. L'Ente venditore verifica e dichiara che l'aggiudicatario ha adempiuto agli obblighi economici derivanti dall'applicazione dei capitoli e del contratto.
5. L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore, o del responsabile dell'utilizzazione qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che il tecnico incaricato esegua da solo il collaudo finale, il quale sarà egualmente valido.
6. Annualmente il Servizio Foreste comunica all'Ente proprietario l'ammontare dei versamenti ai fini delle migliorie boschive previsti all'art. 91 bis della L.P. 23 maggio 2007, n.11.
7. Nel verbale di collaudo finale sarà determinata a stima del collaudatore, ogni penalità compenso o indennizzo per eventuali infrazioni previste da questo capitolo e di quello particolare, dei progetti di taglio, del verbale di consegna e del contratto, con esclusione di eventuali rivalse da parte di terzi e di tutti gli obblighi amministrativi

relativi alla vendita del lotto. Qualora il soggetto collaudatore venga individuato nel personale appartenente alla struttura provinciale competente in materia di foreste, le verifiche condotte ai fini del collaudo saranno limitate alle norme tecniche, forestali ed ambientali presenti nei documenti sopra richiamati. In tal caso andrà formalmente trasmessa alla struttura forestale la documentazione tecnica e contrattuale relativa a ciascun lotto. Le somme dovute per penalità, compensi od indennizzi saranno pagate dall'acquirente all'Ente venditore entro quindici giorni dall'arrivo del verbale.

8. Non è ammesso che le operazioni di collaudo vengano effettuate con terreno totalmente o parzialmente coperto di neve.

Articolo 18

PENALI

1. Oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per l'inosservanza dei contenuti del contratto e dei capitolati si applicano le seguenti penali:
 - a. inizio lavori di utilizzazione avvenuto prima della consegna del bosco: 1/5 del valore stimato delle piante abbattute;
 - b. piante recise troppo alte (altezza superiore di 1/4 del diametro, salvo, indicazioni diverse riportate nel capitolato d'oneri particolare o nel progetto di taglio): Euro 10,00 (dieci) per ciascuna ceppaia; restano escluse le ceppaie che presentano carie alla base;
 - c. asportazione o cancellazione della contrassegnatura: Euro 30,00 (trenta) per ogni ceppaia;
 - d. piante assegnate ma non utilizzate: importo pari al valore della pianta per ogni pianta non utilizzata; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali; rimangono escluse dall'applicazione della presente penale eventuali piante che in sede di collaudo risultano oggettivamente non utilizzabili;
 - e. per movimenti terra in assenza delle autorizzazioni dovute: Euro 500,00 (cinquecento) oltre il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzo provinciale;
 - f. taglio di piante (diametro maggiore 17,5 cm) senza contrassegno: Euro 30,00 (trenta) per ogni pianta abbattuta oltre al valore della pianta; per il calcolo si fa riferimento alla tabella prevista dalle disposizioni forestali;
 - g. ritardo nel concludere le operazioni di utilizzazione rispetto al termine indicato del capitolato d'oneri particolare e/o nel contratto: per ogni giorno lavorativo una penale di importo pari al 1‰ (uno per mille) del valore di affidamento fino ad un limite massimo pari al 10% del valore del contratto;
 - h. trasporto del materiale legnoso, senza autorizzazione del proprietario (prima della misurazione): Euro 500,00 (cinquecento);
 - i. asportazione del materiale legnoso al di fuori degli orari stabiliti nel capitolato d'oneri particolare: Euro 500,00 (cinquecento) per ogni carico;
 - j. introduzione di legname proveniente da altri lotti: Euro 100,00 (cento) per ogni metro cubo;
 - k. danni al suolo e/o alle infrastrutture, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di taglio o alle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzo provinciale;

- l. danni alla rinnovazione in conseguenza al mancato rispetto delle norme di buona tecnica: costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzo provinciale;
 - m. mancato rispetto dell'eventuale prescrizione relativa all'utilizzo di mezzi con olii idraulici biodegradabili se prevista dal capitolato d'oneri particolare: Euro 400,00 (quattrocento). Nel caso di sversamenti al suolo verrà addebitato anche il costo di ripristino stimato dall'incaricato del collaudo finale, calcolato sulla base del prezzo provinciale.
2. In ogni caso non si procederà all'avvio del procedimento sanzionatorio per importi inferiori a Euro 50,00.
 3. Sono fatte salve eventuali sanzioni o penali derivanti da altre violazioni, e quanto previsto in materia penale e urbanistica.

Articolo 19

CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie di natura tecnico-forestale che potessero sorgere tra venditore e compratore saranno deferite in prima istanza al giudizio del Direttore dell'Ufficio Distrettuale Forestale della zona, ed in seconda istanza al Dirigente del servizio competente in materia di foreste il cui giudizio sarà inappellabile.
2. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode da parte dell'acquirente, si farà luogo alla risoluzione del contratto di vendita con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante lettera raccomandata. Previa segnalazione da parte dell'Ente proprietario delle fattispecie di grave inadempimento condotte da imprese iscritte all'Elenco provinciale delle imprese forestali, la Camera di Commercio di Trento disporrà la sospensione dell'impresa dall'Elenco.

Articolo 20

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il contratto fra le parti non può essere chiuso fino al completo pagamento delle somme che devono essere corrisposte a risarcimento dei danni rilevati come evitabili. Le somme saranno versate dall'acquirente o dall'appaltatore dei lavori al proprietario del bosco.
2. Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicano le norme delle leggi vigenti in materia.
3. L'aggiudicatario, per tutti gli atti giudiziari dipendenti dal contratto, si sottomette alla Autorità Giudiziaria competente per il territorio dell'Ente venditore.
4. L'Ente venditore conserva, senza eccezione o riserva alcuna, la piena e assoluta proprietà del materiale legnoso proveniente dal taglio fino al termine della misurazione e al rilascio da parte dell'Ente venditore dell'autorizzazione di asportare il materiale legnoso. Tale autorizzazione verrà rilasciata con atto scritto soltanto dietro

presentazione dei documenti comprovanti il totale pagamento del materiale misurato o dell'atto fidejussorio a garanzia di eventuali dilazioni di pagamento.

5. Nel capitolato d'oneri particolare e/o nel contratto possono essere definiti tempi e modi per lo sgombero dei piazzali dell'Ente venditore occupati dall'acquirente.

Allegato 1.

Classificazione qualitativa del legname di ABETE ROSSO E BIANCO	
A	Legname sano, esente da difetti o comportante difetti di scarsa importanza quali: piccole fessure radiali sulle testate, midollo eccentrico minore uguale al 10% del diametro, qualche piccolo nodo sano ed aderente (minore uguale a 1,5 cm), tassi di accrescimento minore uguale a 3 mm uniforme.
B	Legname di buona qualità, esente da carie e rosatura. Può presentare uno o più dei seguenti difetti: leggera cipollatura su diametri medio grossi, debole curvatura e fibratura elicoidale, leggera rastremazione, presenza limitata di legno di reazione, midollo eccentrico minore uguale al 15% del diametro, pochi nodi sani piccoli (minore uguale a 1,5 cm) o medi (minore uguale a 4 cm), un numero ridotto di nodi non aderenti di piccole dimensioni, poche tasche di resina, tasso di accrescimento minore uguale a 5 mm.
C	Legname di discreta qualità dove sono ammessi: leggere alterazioni di colore e/o rosature, cipollature (minore uguale ad 1/3 del diametro), leggere curvature, significativa fibratura elicoidale, legno di reazione nel limite del 30% diametro, ammessi nodi sani ed aderenti e quelli non aderenti di medie dimensioni (minore uguale a 4 cm). Non sono ammessi nodi marci. Sono ammessi senza limiti: midollo eccentrico, protuberanze, rastremazione, tasche di resina e tasso di accrescimento. La carie non è ammessa.
D	Legname di bassa qualità, dove la carie è ammessa nel limite del 20% su una sola testata e tutti gli altri difetti sono ammessi senza limiti. Nel complesso il toppo è comunque utile per la segagione.
Legname industriale	Materiale non classificabile nelle classi superiori, utile solo in parte per ricavare segati, legna da ardere, cippato, paleria grezza, ecc.

NOTE:

La classificazione qualitativa di lotti omogenei (assortimento unico) può essere fatta a stima indicando la/le classi prevalenti (es. BC - CD);

Nella vendita in piedi, il legname viene stimato qualitativamente e alla classe qualitativamente prevalente viene dato un valore; alle altre classi viene applicato un coefficiente di riduzione o di aumento del valore. Successivamente in sede di misurazione all'acquirente verrà contabilizzato il legname, in base alle classi qualitative.

L'Amministrazione, valutata la netta prevalenza di una classe; può assegnare lo stesso prezzo fino a due classi, purché sia chiaro che il vantaggio è per l'Ente venditore.

Allegato 2.

Classificazione qualitativa del legname di LARICE	
A	Legname sano, esente da difetti o comportante difetti di scarsa importanza quali: piccole fessure radiali sulle testate, midollo eccentrico minore uguale al 10% del diametro, piccoli nodi sani aderenti (minore uguale a 1,5 cm), tassi di accrescimento minore uguale a 3 mm uniforme.
B	Legname di buona qualità, esente da carie e rosatura. Può presentare uno o più dei seguenti difetti: leggera cipollatura su diametri medio grossi, debole curvatura e fibratura elicoidale, leggera rastremazione (minore di 4 cm/m), presenza limitata di legno di reazione, midollo eccentrico minore uguale al 15% del diametro, pochi nodi piccoli (minore uguale a 1,5 cm) o medi (minore uguale a 3 cm), un numero ridotto di nodi non aderenti di piccole dimensioni, poche tasche di resina, tasso di accrescimento minore uguale a 5 mm.
C	Legname di discreta qualità dove sono ammessi: leggere alterazioni di colore e/o rosature, cipollature (minore uguale ad 1/3 del diametro), curvature fino a 4 cm/m, significativa fibratura elicoidale, legno di reazione nel limite del 25% diametro, ammessi nodi sani ed aderenti e quelli non aderenti di medie dimensioni. Non sono ammessi nodi marci. Midollo eccentrico nei limiti del 25% del diametro, tasso di accrescimento fino a 10 mm. Sono ammessi senza limiti: protuberanze, rastremazione, tasche di resina. Non sono ammesse carie e le crepe resinifere (lame).
D	Legname di bassa qualità, dove la carie è ammessa nel limite del 20% su una sola testata, curvatura fino a 6 cm al metro. Tutti gli altri difetti sono ammessi senza limiti. Nel complesso il toppo è comunque utile per la segagione.
Legname industriale	Materiale non classificabile nelle classi superiori, utile solo in parte per ricavare segati, legna da ardere, cippato, paleria grezza, ecc.

Allegato 3.

Regole commerciali per la classificazione del legname.

Alterazione di colore. Variazione del colore naturale del legno che non è associata alla perdita di resistenza. Comprende tutte le alterazioni di colore dovute a funghi cromogeni, condizioni atmosferiche e muffe che non alterano la struttura della parete cellulare, nonché da macchie dovute ad agenti esterni. UNI EN 844:10 10.8).

Attacco di insetti. La norma UNI EN 844-11 definisce "foro da insetti" una galleria o un'apertura nel legno causata da insetti; con "forellino da insetti" viene invece indicato un foro da insetti avente diametro non maggiore di 2 mm; la norma UNI EN 1927 distingue fra diametro foro minore 3 mm e diametro foro maggiore 3 mm.

Rosatura. È il primo stadio della carie che produce una decolorazione del legno a strisce o a placche, mentre la tessitura e le proprietà meccaniche del legno rimangono invariate. Il difetto può essere presente prima dell'abbattimento o formarsi durante lo stoccaggio del legname.

Carie. Decomposizione del legno ad opera di funghi o altri microrganismi che porta ad un ammorbidimento e ad una perdita progressiva di massa e di resistenza. E' causata da funghi che attaccano la cellulosa, l'emicellulosa e la lignina. Tale attacco determina una sensibile riduzione delle caratteristiche meccaniche del legno e la variazione del suo colore.

Cipollature. Fessura che si sviluppa fra due anelli contigui.

Curvatura. Deviazione dell'asse longitudinale del legno tondo da una linea retta.

Fessure radiali da ritiro. Separazione in senso longitudinale delle fibre. Le fessure radiali sulle testate, non rilevabili su piante appena abbattute, sono causate da ritiro conseguente alla perdita di umidità del materiale, sono da considerarsi del tutto fisiologiche. La loro profondità in senso longitudinale del tronco è ridotta a pochi centimetri.

Fessure radiali sulle testate. Fessura sulla superficie della testata a sviluppo radiale che si origina dal midollo.

Fibratura elicoidale. Fibratura che segue un andamento a spirale attorno al midollo.

Legno di reazione. Si intende legno che presenta caratteri anatomici distintivi, formato tipicamente nelle porzioni di fusto inclinate o curvate quando l'albero tende a ripristinare la posizione originale se esso è stato perturbato, e che si forma tipicamente nella parte inferiore dei fusti inclinati o curvati delle conifere.

Protuberanze. Rigonfiamento locale della superficie periferica del legno tondo; indica una possibile presenza di nodo coperto, corpi estranei etc.

Midollo eccentrico. Midollo posto ad una distanza significativa dal centro geometrico della sezione trasversale di legno tondo.

Nodi. Porzione di ramo inclusa nel legno. Si ricorda che nella classificazione i nodi sono sempre considerati in termini di aderenza al legno circostante e/o di sanità e quindi un nodo comunemente definito "nodo morto" è per la norma un nodo non aderente. Nodo aderente: nodo concresciuto con il legno circostante per più di 3/4 del perimetro della sezione del nodo. Nodo sano: nodo che non presenta carie. Nodo non aderente: nodo concresciuto con il legno circostante per meno di 1/4 del perimetro della sezione del nodo. Nodo marcio: nodo alterato da carie. Nodo scoperto: nodo visibile sulla superficie periferica del legno tondo. Nodo coperto: nodo che non appare sulla superficie periferica del legno tondo.

Rastremazione. Graduale riduzione del diametro di un fusto secondo la sua altezza o nel legno tondo secondo la sua lunghezza.

Tasche di resina. Cavità lenticolare del legno che contiene, o ha contenuto, resina.

Tasso di accrescimento. Accrescimento espresso come larghezza media degli anelli di accrescimento.

Altri difetti. Cretti da gelo, lesioni da fulmine, presenza di corpi metallici di origine bellica, danni causati dal processo di lavorazione in bosco.